

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 20 maggio 2019

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 15 maggio 2019 - n. 6785

Disposizioni finalizzate a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite alle provincie ed alle città metropolitane ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003 in merito alle autorizzazioni di produzione di biometano da rifiuti

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

Viste:

- la Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Direttiva 23 aprile 2009 n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento all'art. 184-ter;
- il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Vista la l.r.n. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare l'art. 17, comma 1 che tra le competenze della Regione prevede alla lettera e) anche: «l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;

Visto l'art. 28 comma 1 lett. e bis) della sopra citata legge regionale che conferisce alle Province la competenza autorizzativa per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, tra i quali rientrano, ai sensi dell'art. 8 bis) lett. b) del medesimo decreto legislativo, anche gli impianti di produzione di biometano con capacità produttiva superiore a 500 Sm³/h;

Visto l'art. 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» che introduce la Procedura Abilitativa semplificata quale procedimento amministrativo di competenza dei Comuni per il rilascio degli atti di assenso per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 del d.m. 10 settembre 2010, tra i quali rientrano, ai sensi dell'art. 8-bis) lett. a) del medesimo decreto legislativo, anche gli impianti di produzione di biometano con capacità produttiva non superiore a 500 Sm³/h ;

Richiamato il d.m. 10 ottobre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico «Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati» che individua il quantitativo minimo di biocarburanti, di cui il biometano fa parte, da immettere obbligatoriamente in consumo, obiettivo indicato per l'anno 2020 pari al 10,0% dei carburanti totali immessi in consumo e di tale obiettivo almeno l'1,6% deve essere costituito da biocarburanti avanzati;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, che, pur relativamente ad un caso specifico, ha affermato che non è possibile per le Autorità competenti autorizzare la cessazione della qualifica del rifiuto caso per caso, creando notevole incertezza nel settore del recupero dei rifiuti;

Atteso che non esistono regolamenti comunitari per la cessazione della qualifica del rifiuto per la produzione di biometano e che quindi è possibile utilizzare criteri stabiliti a livello nazionale, ai sensi del 184 ter del d.lgs. 152/06;

Visti:

- d.m. 5 dicembre 2013, «Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale»;
- d.m. interministeriale 2 marzo 2018, «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le procedure attuative del d.m. 2 marzo 2018, approvate dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti il 12 giugno 2018 ed emanate dal GSE;
- la delibera n. 27/2019 di ARERA;

Viste le note:

- prot. reg. n. T1.2018.0040090 del 10 agosto 2018 con la quale è stato posto al Ministero un quesito, relativo alla possibilità di autorizzare la produzione di biometano da rifiuti, secondo i criteri generali stabiliti con il d.m. 5 dicembre 2013 ed il d.m. 2 marzo 2018;

- prot. reg. n. T1.2019.0005349 del 14 febbraio 2019 con la quale è stato trasmesso al Ministero un quesito di alcune associazioni di categoria (Utilitalia, FISE Assoambiente e CIC) avente analoghe finalità al quesito regionale, che è stato richiamato;

- prot. reg. n. T1.2019.0009572 del 19 marzo 2019 di sollecito, evidenziando la situazione di assoluta criticità, nella quale una attività da favorire secondo la norma, anzi, addirittura incentivata ed oggetto di specifici target obbligatori, risulta completamente bloccata a causa della mancanza di certezza;

- prot. reg. n. T1.2019.0012022 dell'8 aprile 2019 di sollecito ulteriore, con allegata una scheda riepilogativa delle motivazioni per cui Regione Lombardia ritiene che le previsioni del dm 2 marzo 2018 e della procedura operativa possano considerarsi criteri per la qualifica del biometano come prodotto e per la sua immissione in rete; la nota ha precisato inoltre che «in caso di mancata risposta le considerazioni fatte siano da ritenersi condivisibili»;

- prot. reg. n. T1.2019.0013382 del 18 aprile 2019 di sollecito al Ministro, richiamando tutte le precedenti note citate;

Atteso che il Ministero non ha ad oggi risposto ai numerosi quesiti inviati e che pertanto si può ritenere che non abbia eccezioni riguardo ai contenuti espressi delle note regionali, fatte salve eventuali successive valutazioni e comunicazioni;

Atteso che le Province e la Città metropolitana hanno evidenziato all'interno del tavolo di coordinamento in più occasioni l'opportunità di una chiarimento regionale sui criteri applicabili alla produzione di biometano da rifiuti;

Atteso che anche gli operatori hanno evidenziato la medesima necessità, in particolare con la nota del 14 febbraio 2019 sottoscritta dalle associazioni di categoria Utilitalia, FISE Assoambiente e CIC;

Considerato che la produzione di biometano contribuisce al raggiungimento degli obiettivi comunitari, statali e regionali in materia di economia circolare e riduzione dei cambiamenti climatici;

Ritenuto opportuno che Regione Lombardia consegni agli Enti territoriali, ai quali è demandato il procedimento amministrativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano, procedure uniformi e finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzativo;

Richiamata l'istruttoria contenuta nell'allegato alla nota prot. reg. n. T1.2019.0012022 del 08 aprile 2019, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla quale emerge che le previsioni del d.m. 2 marzo 2018 e della relativa procedura operativa sono criteri statali per la qualifica del biometano quale prodotto, anche generato da impianti di trattamento rifiuti, pienamente conformi alla norma comunitaria e statale;

Ritenuto pertanto che le Autorità competenti possano autorizzare la produzione di biometano, anche da impianti di trattamento dei rifiuti, utilizzando i citati criteri statali per definire tale combustibile un prodotto a tutti gli effetti e non un rifiuto;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Atteso che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Economia Circolare, Usi della materia e Bonifiche individuate dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

Visto il programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto «203.Ter.09.03 Sviluppo dell'economia circolare»;

DECRETA

1. di indicare che i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, anche nel caso in cui derivi da un impianto di recupero di rifiuti, sono da individuarsi nel d.m. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa;

2. di chiarire che le Autorità competenti debbano pertanto autorizzare la produzione di biometano, anche da impianti di trattamento dei rifiuti, utilizzando i citati criteri statali citati;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sui portali web della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e della Direzione Generale Agricoltura;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Province, alla Città Metropolitana, ad ARPA Lombardia e al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri